

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP Europa e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassadpp.it.

Rating dell'Emittente: BBB+/Baa2/BBB+ (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassadpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP Europa (di seguito BFP Europa) sono prodotti finanziari nominativi. Possono essere rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I BFP Europa sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP Europa per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I BFP Europa hanno una durata massima di quattro anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del quarto anno.

Articolo 4 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

I tassi d'interesse fissi nominali annui lordi praticati sui BFP Europa sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento minimo garantito alla fine di ciascun periodo di possesso.

Gli interessi fissi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del BFP Europa. Non sono corrisposti interessi fissi per i BFP Europa rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla data di sottoscrizione. Nell'allegata tabella B sono riportati i coefficienti per la determinazione dell'importo minimo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Al compimento del primo, secondo, terzo e quarto anno vengono riconosciuti dei premi legati alla variazione dell'indice EURO STOXX 50[®] (di seguito, "Indice"), espressione dell'andamento dei 50 titoli a maggiore capitalizzazione scambiati nei mercati azionari dell'area Euro, rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice STOXX50E. Tali premi sono determinati secondo i termini e le modalità indicati nei "Termini e modalità per la determinazione dei premi" riportati dopo la Parte III ed ulteriormente esemplificati nella tabella D allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I premi eventualmente maturati vengono a loro volta capitalizzati unitamente agli interessi fissi, sulla base dei tassi annui nominali lordi riportati nell'allegata tabella A e secondo le modalità sopra indicate.

Articolo 5 - Intestazione

I BFP Europa possono essere intestati sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei BFP Europa a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP Europa, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP Europa emessi in forma dematerializzata recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

[®] L'indice EURO STOXX 50 è registrato e protetto da diritti di copyright. Stoxx non ha alcun rapporto con CDP S.p.A., eccetto per quanto concerne la concessione in licenza di Euro Stoxx 50 e dei relativi marchi commerciali concessi in uso in relazione ai buoni fruttiferi postali BFP Europa (di seguito i "Prodotti"). STOXX: non sponsorizza, non autorizza, non vende o promuove i Prodotti; non raccomanda investimenti nei Prodotti o in qualsiasi altro titolo; non ha né accetta alcuna responsabilità o obbligo per quanto concerne decisioni attinenti alla scelta del momento d'acquisto o vendita, quantità o prezzo dei Prodotti; non ha né accetta alcuna responsabilità o obbligo per quanto concerne l'amministrazione, la gestione o la commercializzazione dei Prodotti; non tiene alcun conto delle esigenze dei Prodotti o dei titolari dei Prodotti nella determinazione, compilazione o calcolo di Euro Stoxx 50 né ha alcun obbligo in tal senso. STOXX non ha né accetta alcuna responsabilità in relazione ai Prodotti. In particolare, STOXX non concede garanzie espresse o implicite e nega qualsiasi garanzia in relazione a: i risultati conseguibili dai Prodotti, dai titolari dei Prodotti o da qualsiasi altro soggetto in relazione all'uso di Euro Stoxx 50 e dei dati in esso inclusi; l'accuratezza e la completezza di Euro Stoxx 50 e dei dati in esso inclusi; la commerciabilità e l'idoneità di Euro Stoxx 50 e dei relativi dati per un particolare fine o uso. STOXX non ha né accetta alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di Euro Stoxx 50 o dei relativi dati. In nessuna circostanza STOXX può essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi tipo, ivi incluso lucro cessante o perdite o danni indiretti, punitivi, speciali o accessori, anche ove STOXX sia al corrente del possibile verificarsi di tali danni o perdite.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP Europa rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I BFP Europa dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei BFP Europa. Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati al servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i BFP Europa rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art 4, e degli eventuali premi maturati, determinati secondo le modalità indicate nei "Termini e modalità per la determinazione dei premi" riportati dopo la Parte III del presente Regolamento del prestito. In caso di rimborso anticipato sono corrisposti esclusivamente gli interessi fissi e i premi eventualmente maturati: è precluso ogni diritto sugli interessi fissi e sui premi previsti alle successive scadenze.

A richiesta del titolare i BFP Europa possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi fissi calcolati, secondo le modalità indicate all'art. 4, e degli eventuali premi maturati, determinati secondo le modalità indicate nei "Termini e modalità per la determinazione dei premi" riportati dopo la Parte III del presente Regolamento del prestito. In caso di rimborso anticipato sono corrisposti esclusivamente gli interessi fissi e i premi eventualmente maturati: è precluso ogni diritto sugli interessi fissi e sui premi previsti alle successive scadenze.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione

I BFP Europa non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP Europa non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di BFP Europa rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Articolo 10 - Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui BFP Europa sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei BFP Europa rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In caso di un eventuale futuro aumento delle aliquote dell'imposta di bollo, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 10 aprile 2013.

Articolo 11 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP Europa. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 12 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP Europa vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassadcdp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Articolo 13 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFP Europa comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi fissi e premi per i BFP Europa rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla data di sottoscrizione.

Il premio previsto ad una certa scadenza (al termine del primo, secondo, terzo e quarto anno) non viene corrisposto in caso di rimborso anticipato precedente alla scadenza stessa o in caso non si verifichi la necessaria condizione di Apprezzamento dell'Indice nel periodo di riferimento, così come descritto in "Termini e modalità per la determinazione dei premi" di seguito riportati.

I BFP Europa non possono essere dati in pegno.

Termini e modalità per la determinazione dei premi

Alla scadenza del primo, secondo, terzo e quarto anno viene corrisposto un eventuale premio pari ad una percentuale del valore nominale sottoscritto del BFP Europa qualora si verifichi la necessaria condizione di Apprezzamento dell'Indice, come illustrato nella seguente tabella:

Premio al termine del	Valori di riferimento		Premio eventuale (C_t) (*)	Condizione necessaria di apprezzamento dell'Indice nel periodo ($Var\% \geq K_t$)
	Media iniziale I_{in}	Media finale I_{fin}		
primo anno ($t = 1$)	I_0	I_1	$C_1 = 3,00\%$	$K_1 = 7,00\%$
secondo anno ($t = 2$)	I_1	I_2	$C_2 = 3,12\%$	$K_2 = 10,00\%$
terzo anno ($t = 3$)	I_2	I_3	$C_3 = 3,25\%$	$K_3 = 10,00\%$
quarto anno ($t = 4$)	I_3	I_4	$C_4 = 3,38\%$	$K_4 = 10,00\%$

(*) il premio è da intendersi come percentuale del valore nominale sottoscritto.

Valori di riferimento: I_0 è la media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del BFP Europa.

I_t ($t = 1, 2, 3, 4$) è la media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente il compimento dell'anno t ($t = 1, 2, 3, 4$) dalla data di sottoscrizione del BFP Europa.

Apprezzamento dell'Indice: per ciascun periodo di riferimento è l'incremento percentuale della media finale dell'Indice rispetto alla media iniziale dello stesso, ed è determinato in base alla seguente formula:

$$Var\% = \frac{I_{fin} - I_{in}}{I_{in}}$$

Calcolo dei premi: i premi, alla scadenza del primo, secondo, terzo e quarto anno, sono determinati in base alle seguenti formule:

$$P_t = \begin{cases} VN \cdot C_t & \text{se } \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \geq K_t \quad t = 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove:

P_t = premio a scadenza dell'anno t ; VN = valore nominale del buono sottoscritto.

In altri termini, il premio alla scadenza dell'anno t ($t = 1, 2, 3, 4$) in percentuale del valore nominale del BFP Europa sottoscritto, è pari a C_t se la variazione percentuale ($Var\%$) della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dell'Indice stesso (I_{in}) durante il periodo di riferimento è pari o superiore a K_t . In caso contrario il premio è pari a zero.

Le medie aritmetiche dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice, calcolate ai fini della determinazione dei premi annuali, sono pubblicate sul sito Internet www.cassadp.it.

Esemplificazioni: a) nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_{in}), sia uguale o superiore al 7% per il primo periodo di riferimento e uguale o superiore al 10% in ciascuno dei successivi periodi di riferimento, tutti i premi annuali sono corrisposti nella misura indicata nella tabella sopra riportata. In tal caso i coefficienti annuali di rimborso lordi e netti sono riportati nella tabella C allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito; b) nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_{in}), sia inferiore al 7% per il primo periodo di riferimento e uguale o superiore al 10% in ciascuno dei successivi periodi di riferimento, il premio alla scadenza del primo anno non è corrisposto, sono invece corrisposti tutti i successivi premi annuali nella misura indicata nella tabella sopra riportata; c) nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_{in}), sia uguale o superiore al 7% per il primo periodo di riferimento e inferiore al 10% in ciascuno dei successivi periodi di riferimento, è corrisposto esclusivamente il premio alla scadenza del primo anno nella misura indicata nella tabella sopra riportata; d) nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_{fin}) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_{in}), sia inferiore al 7% per il primo periodo di riferimento e inferiore al 10% in ciascuno dei successivi periodi di riferimento, non è corrisposto alcun premio. In tal caso i coefficienti annuali di rimborso lordi e netti sono riportati nella tabella B allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. I quattro esempi qui riportati sono ulteriormente illustrati nella tabella D allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Agente per il calcolo: la CDP S.p.A. è l'Agente per il calcolo della media dei valori dell'Indice e delle altre relative operazioni indicate nel presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Casi particolari: qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'Indice coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'Indice, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione della media iniziale e della media finale dell'Indice. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'Agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'Indice per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'Indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'Indice ovvero, per il caso di sospensione o

10 luglio 2013

limitazione delle negoziazioni di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

Qualora il giorno in cui deve essere effettuata una rilevazione dell'Indice coincida con un giorno in cui:

- l'Indice non sia calcolato e pubblicato dallo sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'Agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio relativo al periodo di riferimento sarà determinato sulla base del valore dell'Indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;
- la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'Indice siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'Agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'Indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'Indice stesso, il premio relativo al periodo di riferimento sarà individuato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;
- né lo sponsor, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblichino il valore dell'Indice, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a), il valore dell'Indice sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio relativo al periodo di riferimento sarà individuato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'Indice utilizzato dall'Agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio relativo al periodo di riferimento sia pubblicamente rettificato a cura dello sponsor, il premio sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'Indice.

Definizioni:

- per sponsor si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;
- per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la pubblicazione dell'Indice consultabile sul sito Internet www.stoxx.com;
- per evento inerente le borse di riferimento si intende il verificarsi, per qualsiasi motivo, di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabili dall'Agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'Indice, sia di contratti "futures" o di opzione legati all'Indice.

In vigore dal 10 luglio 2013 - Serie P58

Tabella A

Tasso nominale annuo lordo minimo garantito				
Anni	1	2	3	4
	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Tasso effettivo annuo di rendimento minimo alla fine di ciascun periodo di possesso (*)				
Lordo	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Netto	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%

(*) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella B

Coefficienti per la determinazione dell'importo minimo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (*)			
Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000
1	0	1,01000000	1,00875000
2	0	1,02010000	1,01758750
3	0	1,03030100	1,02651338
4	0	1,04060401	1,03552851

(*) I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. L'importo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità

Tabella C

Coefficienti per la determinazione dell'importo massimo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (*)

Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000
1	0	1,04000000	1,03500000
2	0	1,08160000	1,07140000
3	0	1,12491600	1,10930150
4	0	1,16996516	1,14871952

(*) I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. L'importo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità

Tabella D

Caso	Ipotesi di apprezzamento dell'Indice (*)		Premio Sì / No		Tasso effettivo annuo di rendimento a scadenza	
	1° periodo di riferimento	periodi di riferimento successivi	Anno 1	Anni successivi	Lordo	Netto
a)	≥ 7%	≥ 10%	Sì	Sì	4,00%	3,53%
b)	< 7%	≥ 10%	No	Sì	3,31%	2,91%
c)	≥ 7%	< 10%	Sì	No	1,74%	1,53%
d)	< 7%	< 10%	No	No	1,00%	0,88%

(*) l'apprezzamento dell'Indice viene calcolato come variazione percentuale della media finale (I_{fin}) rispetto alla media iniziale (I_{in}).

Tabella E

Tasso effettivo annuo di rendimento massimo alla fine di ciascun periodo di possesso (*)				
Anno	1	2	3	4
Lordo	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Netto	3,50%	3,51%	3,52%	3,53%

(*) il tasso effettivo annuo di rendimento massimo è ottenuto esclusivamente nel caso in cui siano riconosciuti tutti i premi eventuali previsti. Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.